



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

VISTO l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

VISTA la delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono state emanate le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge citato;

VISTO il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997, dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

VISTE le circolari esplicative del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997, n. 900043 del 5 febbraio 1998, n. 900070 del 23 febbraio 1998 e n. 1065731 del 13 maggio 1998;

VISTI i decreti ministeriali del 1° dicembre 1997 e del 16 febbraio 1998 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al primo bando semestrale del 1998;

VISTO il decreto ministeriale del 19 dicembre 1997 con il quale, sulla base delle specifiche proposte regionali, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 6-bis, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), numero 4 dello stesso regolamento con riferimento alle domande presentate entro il 1998;

VISTA la domanda di agevolazione

n. 33304 / 1998

dell'impresa: **CO.S.E.ME. COMPAGNIA SEMENTI ELETTE
MERIDIONALI S.R.L. S.R.L.**

con sede legale in: **FOGGIA (FG)**

presentata il: **13.03.1998**

a valere sul: **3° bando (1° semestrale) del 1998**

per un programma di investimenti nell'ambito della propria unità produttiva ubicata in:
FOGGIA (FG);

VISTE le positive risultanze istruttorie in merito alla domanda di cui sopra, trasmesse dalla Banca concessionaria **CENTROBANCA - SF S.P.A.**, i cui contenuti sono di seguito riassunti:

- tipo di iniziativa: "Ampliamento";
- dimensione dell'impresa richiedente: "piccola";
- impresa artigiana: "NO";
- settore di attivita': "estrattivo/manifatturiero";
- codice classificazione ISTAT '91: "DA15612A";
- iniziativa ammissibile al cofinanziamento dell'Unione Europea: "NO";
- unita' produttiva in area Obiettivo: "I";
- misura massima consentita dell'agevolazione per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva: 40,0 % ESN + 15,0 % ESL;
- numero di quote in cui sono erogate le agevolazioni: 2;
- spese ammissibili in via provvisoria:

	<i>Dirette</i>	<i>In leasing</i>	<i>TOTALE</i>
<i>a) Progettazione e studi</i>			
L.	50.000.000 L.	0 L.	50.000.000
<i>b) Suolo aziendale</i>			
L.	0 L.	0 L.	0
<i>c) Opere murarie e assimilate</i>			
L.	1.006.000.000 L.	0 L.	1.006.000.000
<i>d) Macchinari, impianti e attrezzature</i>			
L.	1.056.000.000 L.	0 L.	1.056.000.000
TOTALE	L. 2.112.000.000 L.	0 L.	2.112.000.000

VISTO il decreto ministeriale del 14 agosto 1998 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 415/92 gia' richiamato;

CONSIDERATO che, sulla base delle risorse disponibili per la regione PUGLIA, la domanda stessa e' collocata nella graduatoria relativa alla medesima regione in posizione n. 91, utile per la concessione delle agevolazioni nella misura del 46,0 % di quella massima consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva;

D E C R E T A

Art. 1

1. Per la realizzazione del programma di investimenti oggetto della sopracitata domanda di agevolazione e' concesso in via provvisoria all'impresa di cui alle premesse un contributo in conto capitale di L. 728.460.000, pari al 46,0 % della misura massima consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unita' produttiva.

Art. 2

1. Le agevolazioni concesse sono rese disponibili presso la Banca concessionaria, secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento, in **2** quote annuali di L. 364.230.000 ciascuna, secondo il seguente piano:

- a) prima quota, entro il 30° giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del d.m. di formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili;
- b) seconda quota, alla stessa data dell'anno successivo.

Ciascuna delle **2** quote e' erogata dalla Banca concessionaria all'impresa beneficiaria secondo le modalita' di cui al comma 2 del citato art. 7.

Art. 3

1. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni e' obbligata a:

a) dichiarare alla Banca concessionaria, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma di investimenti oggetto della presente concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa data di entrata in funzione;

c) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nonche' operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale;

d) ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data del 13.03.1998, di presentazione della domanda di agevolazione e trasmettere alla Banca concessionaria la documentazione finale di spesa di cui all'art. 9 del regolamento entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione o, per i programmi gia' ultimati alla data di ricevimento del presente decreto, entro e non oltre 6 mesi da quest'ultima data;

e) avanzare alla Banca concessionaria regolare richiesta di erogazione della prima quota di contributo di cui al precedente art. 2, corredata di tutta la prevista documentazione per l'erogazione per stato d'avanzamento, entro la data, indicata nello stesso art. 2, comma 1, lettera b, di disponibilita' presso la Banca concessionaria medesima dell'ultima quota in cui si articola l'agevolazione;

f) comunicare alla Banca concessionaria entro un mese dal ricevimento del presente decreto o dalla data in cui se ne verificano le condizioni, la data di ultimazione del programma ed entrata in funzione dei beni agevolati e la data di entrata a regime degli impianti;

g) osservare le specifiche norme settoriali, anche comunitarie;

h) non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma agevolato;

i) restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorate degli interessi legali relativi al periodo intercorrente dalla data dell'erogazione alla data della restituzione, a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi di restituzione delle somme trasferite.

2. Le agevolazioni sono in tutto o in parte revocate nel caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, agli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del comma 1, oltre che nei casi in cui siano accertate gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria stessa agli ulteriori obblighi imposti dal regolamento, fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di forza maggiore.

3. Le agevolazioni sono inoltre revocate qualora, calcolati gli scostamenti negativi degli indicatori, di cui all'art. 6, comma 4 del regolamento, nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime dell'iniziativa agevolata, data che, comunque, non puo' essere successiva ai 24 mesi dopo l'entrata in funzione dell'iniziativa stessa:

- a) anche uno solo di tali scostamenti superi i 30 punti percentuali;
- b) eseguita la somma dei suddetti scostamenti negativi e rapportata la stessa al numero di indicatori suscettibili di variazione, la media degli scostamenti cosi' determinata superi i 20 punti percentuali.

Art. 4

1. Ai fini del presente decreto e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le disposizioni di cui al regolamento ed alle circolari citate in premessa.

2. Eventuali variazioni di ragione sociale dell'impresa beneficiaria o cessione a qualsiasi titolo dell'attivita' dovranno essere comunicate alla Banca concessionaria, per il preventivo assenso da parte di questo Ministero, fermo restando l'obbligo dei nuovi soggetti a sottoscrivere gli impegni previsti dalla normativa vigente.

Art. 5

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono posti a carico dell'apposita sezione del Fondo - istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 - di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. I predetti oneri sono determinati in via provvisoria; con successivo provvedimento si provvedera' alla concessione definitiva delle agevolazioni, i cui oneri, ai sensi del comma 2, lettera d) dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e del comma 14 dell'art. 2 del regolamento, non potranno essere aumentati rispetto a quelli assunti con il presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto ha efficacia dal momento in cui la Banca concessionaria avra' acquisito la certificazione antimafia dalla quale non risultino cause di divieto o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.5.65, n. 575 e successive modifiche e integrazioni.

L'erogazione delle agevolazioni e' subordinata alle seguenti condizioni:

- alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione prevista dalla normativa, utile a comprovare l'apporto di capitale proprio in una o piu' delle forme consentite dalla normativa medesima, fino al raggiungimento dell'importo di L. 1.500.000.000.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)